



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, recante "Norme per l'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 per la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale";

**VISTO** l'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici";

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTA** la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante "Disciplina della proroga degli organi amministrativi";

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza" e, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 8 e 9;

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, recante "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale" e, in particolare, l'articolo 4;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, recante "Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici", ai sensi del quale "la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento";

**VISTO** l'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", ai sensi del quale "la disciplina prevista dall'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è estesa all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti (...omissis...)";

**VISTO** l'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Soppressione ed incorporazione di enti



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti”, in base al quale con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 21, concernente “Soppressione enti e organismi”, che, al comma 1, prevede “(...omissis...) l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi (...omissis...)” e, al comma 6, dispone “Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” (...omissis...)”;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2012, recante “Definizione dei criteri per l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS in attuazione dell’art. 21 comma 6 del decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214”;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e, in particolare, l’articolo 5, comma 9, concernente “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza”, nonché dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato “Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 53;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

**VISTO** il verbale della seduta di insediamento del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS in data 1° ottobre 2013, data dalla quale decorre il quadriennio di durata in carica del Consiglio medesimo;

**RITENUTO** che, per compiuto quadriennio di durata in carica, occorre procedere alla ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS;

**CONSIDERATO** che, ai sensi delle citate disposizioni, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi sono designati dalle rispettive confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi correlati alle funzioni dell'Istituto e che, a tal fine, sono state quindi interessate le seguenti organizzazioni:

- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Unione generale del lavoro (UGL)
- Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL)
- Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)
- Confederazione unitaria di base (CUB)
- Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU)
- Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (CIDA)
- Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione (CONFEDIR)
- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI)
- Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA)
- Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI)
- Confederazione italiana agricoltori (CIA)
- Confederazione produttori agricoli (COPAGRI)
- Confederazione generale italiana delle imprese delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA)
- Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI)
- Confederazione italiana degli esercenti commercianti (CIDEC)
- Associazione bancari italiani (ABI)
- Associazione nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA)



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

- Associazione nazionale agenti generali dell'INA e dell'ASSITALIA (ANAGINA)
- Confederazione italiana libere professioni (CONFPROFESSIONI)
- Confederazione italiana autonoma dei piccoli imprenditori del commercio, artigianato, turismo, trasporto, edilizia, attività del terziario, liberi professionisti, piccole e medie imprese (CONFIMPRENDITORI)
- Confederazione dei servizi pubblici locali (CONFESERVIZI)
- Confederazione generale italiana dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (CONFARTIGIANATO IMPRESE)
- Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA)
- Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASARTIGIANI)
- Confederazione libere associazioni artigiane italiane (CLAAI)
- Confederazione italiana lavoratori artigiani (CILA)
- Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI)
- Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)
- Lega nazionale cooperative e mutue (LEGACOOOP)
- Associazione Generale cooperative italiane (AGCI)
- Unione nazionale cooperative italiane (UNCI)
- Unione italiana cooperative (UN.I.COOP)

**VISTI** i dati disponibili sulla rappresentatività di tutte le predette organizzazioni sindacali;

**RILEVATO** che, per la formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette associazioni, sono stati considerati, in via preventiva, in adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia, i seguenti indici di valutazione, nonché il numero delle deleghe imputabili alle organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi:

- 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
- 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- 4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

**VISTA** la nota del 12 aprile 2017 con la quale l'ARAN, ai fini dell'individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, ha comunicato che nella "sezione "accertamento della rappresentatività, alla voce "rappresentatività", "Triennio 2016-2018", sono elencate, in base ai nuovi comparti ed aree di contrattazione del pubblico impiego definiti dal CCNQ del 13 luglio 2016, le organizzazioni sindacali di categoria attualmente rappresentative e le confederazioni a cui le stesse aderiscono";

**TENUTO CONTO** dei dati certificati e pubblicati sul sito istituzionale dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), per il triennio 2016/2018, per quanto riguarda le rappresentanze degli interessi cui corrispondevano le funzioni del soppresso INPDAP;